RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 13

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella B dell'allegato V alla presente legge e' effettuata, con l'osservanza delle disposizioni generali per reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esame con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.

Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.

Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it